

**Ministero della Giustizia, decreto 8 marzo 2018
G.U. 16 aprile 2018, n. 88**

Adeguamento del diritto di protesto e delle indennita' di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (18A02620)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2014;

Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2016 - 2018 ha subito la maggiorazione del 1,8 %, come indicato dall'Istituto Centrale di Statistica;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 1,8 % in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:

1. diritto di protesto:

minimo € 2,16 + 0,04 = 2,20

massimo € 46,62 + 0,84 = 47,46

2. indennita' di accesso:

a) fino a 3 chilometri:

€ 1,93 + 0,03 = 1,96

b) fino a 5 chilometri:

€ 2,28 + 0,04 = 2,32

c) fino a 10 chilometri:

€ 4,21 + 0,08 = 4,29

d) fino a 15 chilometri:

€ 5,94 + 0,11 = 6,05

e) fino a 20 chilometri:

€ 7,36 + 0,13 = 7,49

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumentata $1,93 + 0,03 = 1,96$.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.